

AZIENDA SPECIALE SERVIZI DI AGRATE BRIANZA

Regolamento dei contratti, degli appalti, delle forniture e delle spese in economia

Approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 3 dicembre 2008

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, DEGLI APPALTI, DELLE FORNITURE E DELLE SPESE IN ECONOMIA

release 2.0

SOMMARIO

PREAMBOLO	3
PARTE PRIMA – NORME DA APPLICARE	3
ARTICOLO 1 – PRINCIPI.....	3
ARTICOLO 2 – DURATA DEI CONTRATTI, TERMINE INIZIALE E FINALE E VALORE DEL CONTRATTO	3
ARTICOLO 3 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	4
PARTE SECONDA – DISCIPLINA, METODOLOGIE E NORME DI GARA	5
ARTICOLO 4 – PREDISPOSIZIONE.....	5
ARTICOLO 5 – LA COMMISSIONE DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE	5
PARTE TERZA – SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE	5
ARTICOLO 6 – PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE	5
ARTICOLO 7 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	6
ARTICOLO 8 – PROCEDURA APERTA E RISTRETTA NEI LAVORI PUBBLICI: FORME DI PUBBLICITÀ.....	6
A) Lavori pubblici di importo pari o superiore ad € 500.000,00 e sino alla soglia	6
B) Lavori pubblici di importo inferiore a € 500.000,00.....	7
C) Termini di ricezione delle domande e delle offerte.....	7
ARTICOLO 9 – PROCEDURA APERTA E RISTRETTA NEI SERVIZI E NELLE FORNITURE: FORME DI PUBBLICITÀ E TERMINI	7
ARTICOLO 10 – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO	8
PARTE QUARTA – ESPLETAMENTO DELLA GARA	10
ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE	10
ARTICOLO 12 – PRINCIPI INERENTI IL BANDO E LA LETTERA D’INVITO	10
ARTICOLO 13 – RIAPERTURA E PROROGA DEI TERMINI	10
ARTICOLO 14 – REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.....	10
ARTICOLO 15 – IL VERBALE DI GARA	11
ARTICOLO 16 – I RAPPRESENTANTI DELLE DITTE.....	11
ARTICOLO 17 – L’INTERPRETAZIONE DELL’OFFERTA	11
ARTICOLO 18 – AGGIUDICAZIONE	12
PARTE QUINTA – COMPETENZE DEL DIRETTORE GENERALE	12
ARTICOLO 19 – COMPETENZE DEL DIRETTORE GENERALE	12
ARTICOLO 20 – ALBO APPALTATORI E FORNITORI.....	12
ARTICOLO 21 – DURATA DEI CONTRATTI E MODALITÀ DEI PAGAMENTI.....	13
ARTICOLO 22 – GARANZIE DEI CONTRATTI E CAUZIONI.....	13
ARTICOLO 23 – TERMINE DI STIPULAZIONE DEI CONTRATTI.....	13
ARTICOLO 24 – FORMA CONTRATTUALE	13
ARTICOLO 25 – RISOLUZIONE DEI CONTRATTI	14
ARTICOLO 26 – COLLAUDI E CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE.....	14
ARTICOLO 27 – REVISIONE DEI PREZZI	14
ARTICOLO 28 – ACQUISTI COLLETTIVI.....	14
PARTE SESTA – LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI, LAVORI	15
ARTICOLO 29 – DISPOSIZIONI GENERALI	15
ARTICOLO 30 – LAVORI IN ECONOMIA	16
ARTICOLO 31 – LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	16
ARTICOLO 32 – LAVORI IN COTTIMO FIDUCIARIO	16
ARTICOLO 33 – SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA.....	17
ARTICOLO 34 – CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO	20
ARTICOLO 35 – CONTRATTO A MEZZO LETTERA COMMERCIALE	20
ARTICOLO 36 – LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.....	21
ARTICOLO 37 – LIQUIDAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO	21
ARTICOLO 38 – ORDINANZA E LIQUIDAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI	21
ARTICOLO 39 – GARANZIE	22
ARTICOLO 40 – RITARDI E INADEMPIMENTI.....	22
ARTICOLO 41 – LAVORI, FORNITURE E SERVIZI D’URGENZA.....	22
ARTICOLO 42 – LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI SOMMA URGENZA O IN ESECUZIONE DI ORDINANZA CONTINGIBILI E URGENTI	23
PARTE SETTIMA – NORME FINALI	23
ARTICOLO 43 – ABROGAZIONE DI NORME.....	23
ARTICOLO 44 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E SUA MODIFICA	23

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, DEGLI APPALTI, DELLE FORNITURE E DELLE SPESE IN ECONOMIA

release 2.0

PREAMBOLO

Il presente regolamento è redatto nel rispetto dell'articolo 33, comma secondo, lettera d) dello statuto aziendale, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Agrate Brianza n. 29 del 14 maggio 2002.

Nel presente documento si recepiscono e regolano le disposizioni contenute nell'articolo 47 dello statuto aziendale.

Il presente regolamento, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica, del decreto legislativo 12 aprile 2006 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006), delle relative disposizioni normative e regolamentari di attuazione, dello Statuto, nonché in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello stato, disciplina l'attività negoziale della Azienda Speciale Servizi di Agrate Brianza (ASSAB) relativa alla stipulazione di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture con affidatari esterni.

Detti affidatari (ditte o professionisti) vengono denominati nel codice degli appalti (decreto legislativo 163/2006) e nel vigente regolamento come operatori economici.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti che disciplinano l'affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In caso di successive disposizioni normative in materia a modifica delle attuali indicazioni legislative, il presente regolamento si intende automaticamente adeguato.

PARTE PRIMA – NORME DA APPLICARE

Articolo 1 – Principi

L'azienda, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni, agli acquisti, alle permuta, alle locazioni ed ai servizi in genere mediante contratti preceduti da procedure di selezione del contraente privato.

L'attività negoziale dell'azienda si ispira ai seguenti principi:

- a) perseguimento dei fini pubblici assegnati all'azienda;
- b) realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici;
- c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali e della migliore trasparenza;
- d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obbiettività ed imparzialità delle scelte.

Articolo 2 – Durata dei contratti, termine iniziale e finale e valore del contratto

In tutti i contratti di appalto stipulati dall'ASSAB deve essere indicata in modo chiaro e preciso la durata dello stesso ovvero la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale.

Di norma i contratti dell'ASSAB non possono avere una durata superiore a nove anni, computando a tale fine anche l'eventuale intervenuto rinnovo del contratto originariamente stipulato.

In nessun contratto, può essere inserita la clausola del tacito rinnovo del contratto; i contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, DEGLI APPALTI, DELLE FORNITURE E DELLE SPESE IN ECONOMIA

release 2.0

E' vietato suddividere o frazionare artificiosamente, anche nel tempo, in più contratti le prestazioni di lavori, servizi o di fornitura che possano essere realizzate in unica soluzione.

Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'I.V.A., valutato per ciascun singolo contratto. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.

Quando l'ASSAB prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne deve essere tenuto conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

La stima deve essere valida al momento della pubblicazione del bando di gara, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui la Stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.

Tutti gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono da intendersi al netto degli oneri fiscali.

Articolo 3 – Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto a terzi; è vietato altresì di norma il subentro diretto o indiretto di altri soggetti nei rapporti obbligatori assunti con l'ASSAB, salvo sia diversamente disciplinato per legge o contratto.

Non costituisce cessione del contratto la trasformazione dello status giuridico del soggetto.

Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 163/2006.

Nei sessanta giorni successivi, la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 4 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 3 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, DEGLI APPALTI, DELLE FORNITURE E DELLE SPESE IN ECONOMIA

release 2.0

PARTE SECONDA – DISCIPLINA, METODOLOGIE E NORME DI GARA

Articolo 4 – Predisposizione

La scelta del contraente è subordinata all'espletamento delle procedure pubbliche di selezione (gara) disciplinate dal decreto legislativo n. 163/1996 e successive modificazioni, salvo le ipotesi di trattativa privata, affidamento diretto, e "in economia" indicate dallo stesso "Codice dei contratti pubblici" e regolamentate nella parte quarta del presente regolamento.

Le procedure ad evidenza pubblica (gara) sono indette dal Consiglio di amministrazione, cui spetta la determinazione dei criteri, delle modalità e delle procedure da adottarsi per la selezione del contraente e – nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – la nomina dei membri della Commissione giudicatrice.

Articolo 5 – La Commissione di gara e Commissione giudicatrice

La Commissione di gara, salvo il caso di conflitto di interessi, è costituita, con atto del Presidente del Consiglio di amministrazione, dal medesimo presidente e da 2 (due) dipendenti dell'Azienda Speciale Servizi.

Nel caso di scelta del contraente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice è nominata dal Consiglio di amministrazione ed è composta da un numero di tre o di cinque componenti competenti in materia, tra i quali il Presidente del Consiglio di amministrazione, o un suo delegato, con funzioni di presidenza. In conformità alle prescrizioni previste all'art. 84 del decreto legislativo n. 163/06 i membri della Commissione giudicatrice devono essere scelti fra i funzionari della struttura. Quando, in ragione dell'evidente complessità della procedura di gara, ovvero per carenza di organico, non sussistano delle professionalità adeguate all'interno della struttura, il Consiglio di amministrazione, nomina ove possibile, personale proveniente da altre Stazioni appaltanti, ovvero esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità.

La Commissione, all'atto del proprio insediamento, procederà alla nomina di un segretario per la verbalizzazione delle operazioni della gara.

Le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge. Lo stesso principio si applica anche in caso di procedura negoziata, in quanto trattandosi di attività procedimentale deve essere consentita la presenza degli offerenti alle operazioni di gara.

PARTE TERZA – SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Articolo 6 – Procedure di aggiudicazione

Le modalità di scelta del contraente sono le seguenti:

- a) procedura aperta;
- b) procedura ristretta;
- c) procedura negoziale.

La migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso ovvero con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'ASSAB sceglie il criterio più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indica nel bando di gara o nella

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, DEGLI APPALTI, DELLE FORNITURE E DELLE SPESE IN ECONOMIA

release 2.0

lettera di invito quale dei due criteri sarà applicato per selezionare la migliore offerta.

L'ASSAB si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Articolo 7 – Criteri di aggiudicazione

Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue:

- a) per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
- b) per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
- c) Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.

Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

- a) il prezzo;
- b) la qualità;
- c) il pregio tecnico;
- d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
- e) le caratteristiche ambientali;
- f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
- g) la redditività;
- h) il servizio successivo alla vendita;
- i) l'assistenza tecnica;
- j) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
- k) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- l) la sicurezza di approvvigionamento;

In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per lavori, forniture e servizi, il bando/lettera di invito può prevedere l'attribuzione dei punteggi previsti applicando i metodi previsti nell'allegato A) e B) del D.P.R. 554/1999.

Articolo 8 – Procedura aperta e ristretta nei lavori pubblici: forme di pubblicità e termini.

A) Lavori pubblici di importo pari o superiore ad € 500.000,00 e sino alla soglia comunitaria

I bandi e gli avvisi sui risultati della procedura di affidamento relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici;
- nell'albo pretorio del Comune;
- sul sito Internet dell'ASSAB o del Comune;
- non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico l'osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, DEGLI APPALTI, DELLE FORNITURE E DELLE SPESE IN ECONOMIA

release 2.0

estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.

In caso di successive disposizioni normative in materia a modifica delle attuali indicazioni legislative, il presente regolamento si intende automaticamente adeguato.

B) Lavori pubblici di importo inferiore a € 500.000,00

I bandi e gli avvisi sui risultati della procedura di affidamento relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati:

- nell'albo pretorio del Comune,
- sul sito informatico dell'osservatorio
- sul sito internet dell'ASSAB/Comune.

In caso di successive disposizioni normative in materia a modifica delle attuali indicazioni legislative, il presente regolamento si intende automaticamente adeguato.

C) Termini di ricezione delle domande e delle offerte

I termini di pubblicazione e di ricezione delle offerte sono i seguenti:

- a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni;
- b) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni;
- c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti giorni;
- d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, si può prevedere l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006.

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.

Articolo 9 – Procedura aperta e ristretta nei servizi e nelle forniture: forme di pubblicità e termini

I bandi relativi ai contratti di fornitura e servizi il cui valore sia inferiore al valore della soglia comunitaria sono pubblicati:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale contratti pubblici;
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20;
- sul sito informatico presso l'osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- nell'albo pretorio del Comune;

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, DEGLI APPALTI, DELLE FORNITURE E DELLE SPESE IN ECONOMIA

release 2.0

-
- sul sito internet dell'ASSAB/Comune.

Gli avvisi sui risultati della procedura di affidamento, relativi ai contratti di fornitura e servizi il cui valore sia inferiore al valore della soglia comunitaria sono pubblicati:

- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20;
- sul sito informatico presso l'osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- sul sito internet dell'ASSAB/ Comune;
- nell'albo pretorio del Comune;

Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In caso di successive disposizioni normative in materia a modifica delle attuali indicazioni legislative, il presente regolamento si intende automaticamente adeguato.

I termini di pubblicazione e di ricezione delle offerte sono i seguenti:

- a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non può essere inferiore a quindici giorni;
- b) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni;
- c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a dieci giorni;
- d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, si può prevedere l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006.

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.

Articolo 10 – Procedura negoziata senza bando

L'ASSAB aggiudica contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione.

Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:

- a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
- b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, DEGLI APPALTI, DELLE FORNITURE E DELLE SPESE IN ECONOMIA

release 2.0

procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.

Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

- a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
- b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
- c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
- d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

- a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
 - a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
- b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, DEGLI APPALTI, DELLE FORNITURE E DELLE SPESE IN ECONOMIA

release 2.0

valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 163/2006.

Ove possibile, l'ASSAB individua gli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

La procedura negoziata è ammessa in ogni caso anche per lavori di importo complessivo non superiore a 100 mila euro.

PARTE QUARTA – ESPLETAMENTO DELLA GARA

Articolo 11 – Modalità di svolgimento delle gare

Tutte le gare sono valide anche in presenza di un'unica offerta, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia stabilito espressamente nel bando che non si proceda all'aggiudicazione se non pervengono almeno due offerte.

Articolo 12 – Principi inerenti il bando e la lettera d'invito

Nel caso in cui accada che il bando di gara ovvero la lettera di invito contengano delle prescrizioni ovvero richiedano dei requisiti di dubbia interpretazione, essi vanno comunque interpretati nel senso più favorevole ai fini della maggior partecipazione dei concorrenti alla gara.

Nel caso in cui vi possa essere contrasto tra le disposizioni previste nella lettera di invito e nel capitolato e quelle previste dal bando, prevalgono sempre le disposizioni previste dal bando di gara.

Nel caso in cui la commissione di gara si avveda che una o più prescrizioni del bando di gara siano in contrasto con delle prescrizioni di legge o di regolamento, applicabili alla procedura in corso, e quindi di natura inderogabile, la stessa può procedere con atto motivato alla disapplicazione della prescrizione ritenuta illegittima, indicando peraltro le ragioni sulla base delle quali si è ritenuto opportuno sostituire detta previsione.

Nel caso in cui un'offerta presentata violi una disposizione del bando di gara o della lettera di invito, l'offerta sarà esclusa se tale violazione era indicata nel bando o nella lettera di invito a pena di esclusione, analogamente nel caso in cui – ed a prescindere dall'espressa previsione del bando o della lettera di invito – tale prescrizione possa comportare la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e legittimità della procedura.

Articolo 13 – Riapertura e proroga dei termini

La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo responsabile della procedura di gara.

La decisione deve essere resa pubblica con le stesse modalità e termini con i quali era

stata indetta la gara.

Articolo 14 – Regole per la presentazione delle offerte

Le offerte devono essere presentate secondo quanto previsto dal bando ovvero dall'avviso di gara e della lettera di invito inderogabilmente entro il termine e l'ora previsti a pena dell'esclusione dell'offerta; a tal fine, ed in relazione alle modalità di presentazione prescritte, fa fede il timbro di arrivo all'ufficio protocollo dell'ASSAB.

Una volta scaduto il termine perentorio previsto dal bando ovvero dall'avviso per la loro presentazione, le offerte non possono più essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi giuridicamente vincolanti per la ditta offerente.

In ogni caso il bando di gara deve prevedere che l'offerta rimanga giuridicamente vincolante almeno sino a che le offerte non vengano aperte in pubblica seduta, anche nei casi in cui l'amministrazione decida motivatamente di differire l'apertura delle stesse.

Entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte le ditte offerenti hanno la facoltà di presentare altra offerta modificativa della prima; in caso di presentazione di altra offerta entro i termini previsti dovrà essere presa in considerazione solo ed esclusivamente l'ultima offerta pervenuta, avendo cura di conservare, ancora sigillata e pertanto non aperta, tra gli atti di gara l'offerta iniziale.

Articolo 15 – Il verbale di gara

Il verbale di gara è l'atto pubblico attraverso il quale si attestano le operazioni di gara dall'apertura della stessa fino all'aggiudicazione.

Nel verbale devono essere puntualmente descritte tutte le operazioni che vengono svolte nella seduta di gara in ordine cronologico.

Il verbale di gara è costituito quanto meno dai seguenti elementi:

- la data, l'ora ed il luogo di svolgimento della gara;
- i principi che regolano il procedimento di gara;
- l'elenco delle ditte partecipanti e di quelle ammesse alla gara;
- la formulazione della graduatoria;
- le dichiarazioni che vengono presentate dai rappresentanti delle ditte partecipanti;
- la sottoscrizione da parte di tutti i componenti della commissione.

Articolo 16 – I rappresentanti delle ditte

Chiunque è ammesso ad assistere alla seduta di gara in quanto trattasi sempre di svolgimento di attività procedimentale volta all'individuazione di un contraente con cui addivenire alla stipula di un contratto.

I rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara possono altresì, durante lo svolgimento della stessa, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale.

I rappresentanti, a tal fine, dovranno chiedere preventivamente la parola al Presidente di gara il quale la concederà ai fini dell'intervento compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà più opportuno.

Rispetto a coloro i quali si definiscono essere rappresentanti delle ditte partecipanti il Presidente dovrà acquisire i relativi dati personali, l'atto attraverso il quale si evince il potere di rappresentanza, ovvero, in assenza di questo, una dichiarazione sottoscritta con la quale l'interessato si dichiara essere rappresentante della ditta partecipante e ne spenda la *contemplatio domini*.

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, DEGLI APPALTI, DELLE FORNITURE E DELLE SPESE IN ECONOMIA

release 2.0

Articolo 17 – L'interpretazione dell'offerta

Laddove si dovesse presentare una discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, deve essere ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'ASSAB, nei limiti in cui la discordanza non sia frutto di un palese errore tale per cui si debba ritenere valida l'indicazione più ragionevole facendo riferimento agli atti di gara.

Le offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato, o mediante semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri, ed a prescindere da un'espressa previsione del bando, devono sempre essere escluse dalla gara.

Non sono ammesse offerte per persona da nominare ed una eventuale offerta in tal senso dovrà essere immediatamente esclusa.

Sono ammesse offerte per procura solo ove il potere rappresentativo risulti da atto scritto, redatto nelle forme di legge.

Articolo 18 – Aggiudicazione

Nelle procedure aperte, ristrette e negoziate dell'ASSAB, il vincolo giuridico consegue esclusivamente alla stipula del contratto, fatti salvi i disposti in materia di lavori pubblici relativi alla consegna in via d'urgenza di lavori ed alla loro liquidazione in caso di mancata stipula del contratto stesso.

Il provvedimento di aggiudicazione definitiva rappresenta infatti l'atto con il quale si individua in via definitiva il contraente con cui l'ente stipulerà il contratto.

Laddove dalle verifiche documentali e dagli accertamenti emergessero degli impedimenti a contrarre, ovvero si accertasse che i requisiti dichiarati non sussistono, l'ente provvederà d'ufficio ad annullare l'aggiudicazione.

Dopo aver verificato che il vincitore possieda effettivamente i requisiti autocertificati in sede di procedura di gara, e dopo aver posto in essere le verifiche antimafia se dovute, l'ente provvede alla stipula del contratto.

Il contratto non è soggetto ad approvazione.

PARTE QUINTA – COMPETENZE DEL DIRETTORE GENERALE

Articolo 19 – Competenze del Direttore generale

Ove nominato, spetta al Direttore generale dell'azienda:

1. formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
2. formulare l'elenco delle ditte da invitare alle gare;
3. eseguire le spese in economia come indicato nel presente regolamento;
4. stipulare i contratti o firmare gli ordini di acquisto.

Qualora il Direttore generale non fosse stato nominato, ovvero il posto risulti a qualsiasi titolo vacante, le competenze vengono attribuite ad interim al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Articolo 20 – Albo appaltatori e fornitori

L'ASSAB deve istituire l'albo aziendale dei fornitori ai fini della qualificazione per la partecipazione a gare in forma pubblica, a gare ufficiose ed a trattative private nonché alle forniture in economia disposte dalla Direzione.

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, DEGLI APPALTI, DELLE FORNITURE E DELLE SPESE IN ECONOMIA

release 2.0

L'albo è suddiviso per categoria merceologica e per importo massimo degli appalti di lavori o di forniture che possono essere assegnate.

Le categorie merceologiche e gli importi predetti sono deliberati dal Consiglio di amministrazione su proposta della Direzione dell'azienda.

Per l'iscrizione all'albo è richiesto il possesso dei requisiti per la partecipazione, a norma di legge, a gare presso le pubbliche amministrazioni integrato dalla documentazione inerente l'attività svolta nel settore dei servizi affidati all'azienda, alle attrezzature, al personale, al volume d'affari, alle referenze bancarie.

L'albo viene costituito entro 120 giorni dall'approvazione del presente regolamento ed aggiornato annualmente dalla Direzione.

Il Consiglio di amministrazione può autorizzare l'invito alle gare di imprese non inserite nell'albo che ne facciano specifica richiesta, purché accompagnata dalla documentazione di cui al precedente comma.

La cancellazione dall'albo è disposta dalla Direzione nel caso di perdita dei requisiti o giudizio negativo nell'esecuzione di precedenti appalti di forniture o di servizi.

La cancellazione deve essere comunicata dalla Direzione all'impresa interessata ed al Consiglio di amministrazione.

Articolo 21 – Durata dei contratti e modalità dei pagamenti

I contratti devono avere termini e durata certi. E' vietato ogni artificioso frazionamento dei contratti.

Nei contratti non si può convenire l'esenzione da qualsiasi specie di imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione, né concordare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.

Sono ammessi i pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate o dei beni forniti o delle prestazioni effettuate, salvo quanto stabilito dai capitoli speciali.

Articolo 22 – Garanzie dei contratti e cauzioni

A garanzia dell'offerta e della corretta esecuzione dei contratti concernenti lavori o somministrazioni, le ditte debbono prestare idonea cauzione con modalità stabilite nel capitolato.

Nel contratto debbono essere previste le penalità per inadempimento o ritardo nell'esecuzione del medesimo.

Articolo 23 – Termine di stipulazione dei contratti

La stipulazione del contratto deve avere luogo entro il termine di 60 giorni dalla data di aggiudicazione ovvero dalla comunicazione di essa alla ditta aggiudicataria.

Nel caso in cui l'azienda non provveda a stipulare il contratto nel termine fissato, la ditta può svincolarsi da ogni impegno a mezzo di notifica all'azienda.

I contratti sono stipulati anche mediante scrittura privata, corrispondenza commerciale, dichiarazione di impegno apposta in calce al capitolato o per atto separato di obbligazione sottoscritto dall'offerente.

Articolo 24 – Forma contrattuale

La forma contrattuale viene prescelta dal Direttore generale, tenuto conto dell'entità e

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, DEGLI APPALTI, DELLE FORNITURE E DELLE SPESE IN ECONOMIA

release 2.0

della natura dell'appalto, nonché dei sistemi di affidamento utilizzati, tra le seguenti:

- a) mediante scambio di corrispondenza: offerta e successiva conferma d'ordine seguita da accettazione secondo gli usi commerciali nel caso di procedure negoziali, di assegnazione senza gara o di ricorso al sistema in economia;
- b) mediante sottoscrizione dell'offerta: contratto del capitolato speciale e del verbale di aggiudicazione;
- c) mediante stipula di contratto ad opera del Segretario Comunale o Notaio, nel caso di ricorso alle procedure ad evidenza pubblica.

La stipulazione del contratto è, in ogni caso, subordinata al rispetto della normativa antimafia, ai sensi della legge 19 marzo 1990 n. 55, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 25 – Risoluzione dei contratti

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del contraente l'ASSAB ha facoltà di risolvere il contratto. In tal caso è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite dall'altro contraente, ai prezzi di contratto, fermi restando il diritto all'indennizzo del danno derivante dall'inadempimento ed al rimborso dei maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.

L'ASSAB ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico. In questo caso essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

E' ammessa la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità per una delle due parti qualora non sia prevista la revisione prezzi.

Articolo 26 – Collaudi e certificati di regolare esecuzione

Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo secondo le norme stabilite dai capitolati o dal contratto.

Per le prestazioni di servizi, il collaudo è sostituito dall'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.

Il collaudo è eseguito dai competenti servizi dell'azienda. Quando si richiedano particolari competenze tecniche non disponibili all'interno dell'azienda, questa può eccezionalmente avvalersi dell'opera di esperti all'uopo incaricati dal Consiglio di amministrazione.

Il collaudo non può essere effettuato dalle persone che abbiano direttamente o sorvegliato i lavori o che abbiano partecipato alle trattative contrattuali. E' comunque ammessa, nei casi previsti dalla legge 10 dicembre 1981 n. 741 e successive modificazioni ed integrazioni, la sostituzione del collaudo con il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Articolo 27 – Revisione dei prezzi

La revisione dei prezzi contrattuali per i contratti d'appalto di opere è ammessa entro i limiti ed alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti in materia per gli Enti Locali, salvo diverse clausole contrattuali circa i parametri revisionali.

Articolo 28 – Acquisti collettivi

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, DEGLI APPALTI, DELLE FORNITURE E DELLE SPESE IN ECONOMIA

release 2.0

In relazione al fabbisogno del settore farmacie, il Consiglio di amministrazione può stipulare accordi e convenzioni con altre aziende pubbliche per acquisti collettivi nell'osservanza delle norme di legge.

PARTE SESTA – LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI, LAVORI

Articolo 29 – Disposizioni generali

Gli articoli seguenti disciplinano le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, in attuazione dell'art.125 del Codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, di seguito chiamato semplicemente "codice".

Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario;
- c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

Per ogni acquisizione in economia l'ASSAB opera attraverso un responsabile del procedimento o il responsabile del settore.

Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Azienda Speciale, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

L'oggetto del contratto sarà costituito da lavori, se l'importo degli stessi assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi e/o alle forniture che costituiscono l'oggetto principale del contratto.

Il responsabile del procedimento e il responsabile del settore che per l'acquisizione di lavori, beni o servizi in economia non ritenga di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni che risultassero attive, è tenuto ad assumere i corrispettivi parametri prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

La spesa per i singoli affidamenti in economia non può essere superiore ai valori indicati all'art. 125, commi 5, 6 e 9 del codice. Gli stessi sono soggetti all'automatico adeguamento di cui all'art. 248 del codice.

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità di beni, servizi o lavori occorrenti nel corso di un determinato periodo di tempo, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto,

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, DEGLI APPALTI, DELLE FORNITURE E DELLE SPESE IN ECONOMIA

release 2.0

procedendo poi a singole ordinazioni all'aggiudicatario, man mano che il fabbisogno si verifica.

Stante le finalità generali delle procedure in economia, di velocizzare le procedure stesse, è sempre possibile avviare i lavori, le forniture e i servizi, in pendenza del stipula del contratto.

Articolo 30 – Lavori in economia

Si considerano lavori eseguibili in economia:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili; e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli art. 55, 121, 122 del codice;
- b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a € 200.000,00;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
- g) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze comunali.

Articolo 31 – Lavori in amministrazione diretta

I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000,00.

Per l'affidamento dei lavori in amministrazione diretta si procederà attraverso indagine di mercato.

L'indagine di mercato o interpello può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione disponibilità e offerta in busta chiusa, oppure comunicata tramite fax o posta informatica.

In caso di urgenza l'offerta potrà avvenire attraverso comunicazione tramite fax o posta informatica – o ancora attraverso indagine telefonica o registrazione dei dati da parte dell'incaricato dell'ufficio al quale è affidata la procedura di affidamento.

Si potrà fare riferimento a gare od altri sistemi di individuazione dei prezzi di forniture già effettuate da parte dell'Ente purché ancora valide e congrue. E' consentita, comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura e o di comprovata urgenza.

Articolo 32 – Lavori in cottimo fiduciario

Quando è scelta la forma di esecuzione dei lavori mediante cottimo, il responsabile del procedimento attiva l'affidamento – con procedura negoziata – nei confronti di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie degli interventi individuate al precedente art. 30 e fermo restando il limite finanziario di € 200.000,00.

Per lavori da affidarsi con questo sistema, di importo inferiore a € 40.000,00, si può procedere anche con l'affidamento diretto rivolto ad una sola ditta.

Nei casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo sia compreso nella fascia tra 40 mila euro e 200 mila euro, l'affidamento avviene con procedura negoziata

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, DEGLI APPALTI, DELLE FORNITURE E DELLE SPESE IN ECONOMIA

release 2.0

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente.

Per le tipologie di interventi di cui si preveda l'esecuzione nel corso dell'anno, i responsabili di settore possono approvare con determinazione del responsabile stesso, elenchi di operatori economici idonei ai quali, all'occorrenza, possono fare riferimento anche gli altri Responsabili di settori. Sono iscritti nei predetti elenchi gli operatori che ne facciano richiesta purché in possesso dei requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario. A questo scopo viene pubblicato con cadenza annuale un avviso all'albo pretorio e sul sito internet del ASSAB/Comune. L'elenco può essere integrato in corso d'anno d'iniziativa dei Responsabili anche sulla base di ulteriori richieste pervenute.

La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo è svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa nonché dei principi trasparenza, rotazione, parità di trattamento, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento. Non si procederà all'affidamento dei lavori senza l'acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva), nei casi in cui la vigente normativa preveda tale obbligo.

Nel caso di procedura negoziata, viene richiesto alle ditte operanti nel settore, di presentare in busta chiusa e portare, all'esterno, l'indicazione del mittente e la scritta "Offerta per ...", oppure tramite fax specifico preventivo/offerta.

La richiesta effettuata tramite lettera o altro mezzo come telefax, la posta elettronica o simili deve contenere, anche per rinvio ad altri atti, i seguenti elementi:

- l'indicazione dell'intervento da realizzare, con la descrizione delle prestazioni o dei lavori;
- le modalità di affidamento e di scelta del contraente;
- le modalità e le condizioni generali di esecuzione, compreso il termine di ultimazione dei lavori;
- eventualmente, la somma messa a disposizione dell'Amministrazione;
- le modalità di pagamento;
- le eventuali cauzioni e le penalità per ritardo nell'esecuzione dei lavori;
- l'informazione circa l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici;
- ogni altra specificazione necessaria per meglio individuare l'intervento.

Gli affidamenti tramite cottimo fiduciario sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari.

Articolo 33 – Servizi e forniture in economia

Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a € 211.000,00.

L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, così individuate:

- a) assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, DEGLI APPALTI, DELLE FORNITURE E DELLE SPESE IN ECONOMIA

release 2.0

-
- uffici per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica;
- b) spese per l'acquisto, la locazione, la manutenzione e la riparazione di mobili, arredi, suppellettili, macchine e attrezzature degli uffici, servizi aziendali;
 - c) acquisto e manutenzione di impianti quali climatizzatori, impianti di registrazione e riproduzione del suono, impianti di video-sorveglianza, impianti di allarme ed antintrusione, conduzione di centrali termiche, assistenza ascensori, impianti antincendio, centralino telefonico, ecc.;
 - d) spese per l'allacciamento degli immobili alle reti tecnologiche;
 - e) spese per l'espletamento e divulgazione di corsi e concorsi indetti dall'Amministrazione Comunale o dall'ASSAB e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre o spettacoli, proiezioni, rappresentazioni, concerti ed altre manifestazioni istituzionali;
 - f) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione, di amministratori e dipendenti;
 - g) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese dei corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
 - h) acquisto di libri, di giornali, di pubblicazioni di vario genere, di manuali di servizio, di riviste giuridiche e banche dati su CD-ROM o altri supporti informatici, di guide e dispense interessanti i servizi; abbonamenti a periodici, gazzette, bollettini, fogli annunci legali sia di supporto cartaceo che informatico; ed a agenzie di informazioni;
 - i) acquisto di libri e pubblicazioni, lavori di legatura, rilegatura e restauro di libri, dattiloscritti e manoscritti;
 - j) lavori di traduzione, di copia e di trascrizione, di audio registrazione delle sedute del Consiglio di amministrazione, di Commissioni e di altre iniziative istituzionali;
 - k) lavori di stampa, tipografia, litografia, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici e servizi aziendali;
 - l) spese per cancelleria, riparazioni mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze;
 - m) spese per acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di macchine d'ufficio, fotocopiatrici, fax, personali computer, stampanti, apparecchiature e materiale informatico, relativi software, nonché accessori e parti di ricambio, utilizzati da uffici e servizi aziendali;
 - n) acquisto, noleggio, locazione, riparazione e manutenzione, di autovetture e di automezzi in genere; acquisto di materiali di ricambio e accessori; spese per le autofficine e le autorimesse; forniture di carburanti, lubrificanti e altri materiali di consumo;
 - o) spese per servizi e per acquisti di dispositivi, attrezzature, strumenti e impianti necessari per la attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi; spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio; spese per acquisto, manutenzione e riparazioni di attrezzature antincendio;
 - p) polizze di assicurazione;
 - q) spese per acquisto e locazione di mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici ovvero di materiale didattico in genere; spese per acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di macchine, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, DEGLI APPALTI, DELLE FORNITURE E DELLE SPESE IN ECONOMIA

release 2.0

-
- r) spese per materiali, prodotti e servizi di pulizia, derattizzazione e disinfestazione degli immobili di proprietà ed in uso, delle aree, delle infrastrutture, dei mezzi d'opera, compresi gli interventi extra contratto;
 - s) provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti;
 - t) fornitura di beni e servizi per la gestione dei servizi affidati dall'Amministrazione Comunale o altri servizi istituzionali;
 - u) spese per trasporti, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; spese per servizi di posta e corrieri privati;
 - v) acquisti di coppe, medaglie, diplomi, bandiere e altri oggetti per premi benemerenze; spese inerenti a solennità, feste nazionali, ricorrenze e manifestazioni a carattere sportivo, ricreativo culturale;
 - w) spese per allestimenti di mostre, spettacoli, concerti, convegni e altre iniziative artistico-culturali;
 - x) servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili e servizi aziendali;
 - y) spese per divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
 - z) acquisto di materiale e manutenzione, delle aree, degli impianti, degli immobili di proprietà ed in uso all'ASSAB, infrastrutture, arredo urbano, illuminazione, viabilità, sgombero neve, impianti e segnaletica, ed in particolare: materiale elettrico e per impianti di alimentazione ed illuminazione, materiale idrico-sanitario, materiale edile, materiale per pavimentazioni stradali, materiale per segnaletica stradale;
 - aa) spese per pareri ASL, VV.FF., ed eventuali altri uffici competenti necessari per l'espletamento delle pratiche;
 - bb) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini, rilevazioni, frazionamenti, pratiche catastali e prevenzione incendi e prestazioni notarili;
 - cc) servizi di riordino archivio;
 - dd) progettazione e lavori pubblici;
 - ee) acquisto di beni e servizi non compresi nelle tipologie di cui alle lettere precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni aziendali e necessari per il normale funzionamento degli uffici e dei servizi, fino all'importo di € 12.000,00.

Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- i) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- ii) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- iii) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- iv) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Per servizi o forniture inferiori a 20 mila euro è consentito da parte del responsabile del settore l'affidamento diretto ad una sola ditta in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione richiedendo la presentazione dell'offerta anche tramite fax.

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, DEGLI APPALTI, DELLE FORNITURE E DELLE SPESE IN ECONOMIA

release 2.0

Nei casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo sia compreso nella fascia tra 20 mila euro e 211 mila euro, l'affidamento avviene con procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente.

La procedura amministrativa per l'affidamento di forniture e servizi a cottimo è svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa nonché dei principi trasparenza, rotazione, parità di trattamento, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

Nel caso di procedura negoziata, viene richiesto alle ditte operanti nel settore di presentare in busta chiusa e portare, all'esterno, l'indicazione del mittente e la scritta "Offerta per ...", oppure tramite fax specifico preventivo/offerta.

La richiesta effettuata tramite lettera o altro mezzo come telefax, la posta elettronica o simili deve contenere, anche per rinvio ad altri atti, i seguenti elementi:

- la descrizione della fornitura o prestazione;
- le eventuali garanzie;
- le caratteristiche tecniche;
- le modalità di esecuzione o fornitura;
- i prezzi;
- il tempo utile per la consegna delle forniture o l'effettuazione della prestazione;
- le modalità di pagamento;
- le penali in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'aggiudicatario, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici;
- la clausola di accettazione di quanto richiesto nella lettera di invito;
- ogni altra specificazione necessaria per meglio individuare l'intervento.

Si può prescindere dalla richiesta di più preventivi anche per spese superiore a 20 mila euro, nel caso di nota specialità e particolarità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero nel caso di incarichi fiduciari, procedure software e servizi e incarichi di natura artistica e culturale ricreativa.

Articolo 34 – Contratto di cottimo fiduciario

Il contratto di cottimo fiduciario è sottoscritto dal responsabile del settore e dalla ditta contraente.

Esso deve contenere, anche per rinvio ad altri atti, i seguenti elementi:

- a) elenco degli interventi conferiti;
- b) i prezzi unitari per le opere, per le forniture e servizi a misura e l'importo di quelli a corpo;
- c) le modalità di pagamento;
- d) le norme per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e quelle delle assicurazioni sociali;
- e) gli obblighi generali a carico dell'impresa e comunque l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti che disciplinano gli appalti e i contratti delle Pubbliche Amministrazioni;

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, DEGLI APPALTI, DELLE FORNITURE E DELLE SPESE IN ECONOMIA

release 2.0

- f) il tempo utile per l'ultimazione dei lavori e per la consegna delle forniture;
- g) le penalità da applicarsi in caso di ritardo nell'ultimazione da accertarsi con regolare verbale e la facoltà che si riserva l'ASSAB di provvedere d'ufficio con tutti gli oneri a carico del cottimista, oppure di risolvere, mediante semplice denuncia, il contratto di cottimo qualora il cottimista si renda inadempiente agli obblighi assunti.

Articolo 35 – Contratto a mezzo lettera commerciale

Per importi superiori a 12 mila euro al netto di I.V.A. per particolari forniture e servizi (es. acquisto di autoveicoli) può essere posto in essere il contratto con la forma contrattuale della "corrispondenza commerciale".

L'affidamento delle forniture o servizi viene comunicata al soggetto o impresa mediante lettera da parte del Responsabile di servizio o dal Responsabile del procedimento se delegato in nome, per conto e nell'interesse dell'ASSAB.

Qualora nel preventivo non fosse espressamente riportata la clausola di accettazione delle condizioni indicate nella lettera di invito, la lettera di affidamento dell'incarico deve riportare tali condizioni e copia della stessa dovrà essere sottoscritta dall'aggiudicatario per accettazione.

Articolo 36 – Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

La liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuata con atto di liquidazione del responsabile del procedimento, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento.

In particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

Articolo 37 – Liquidazione dei lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario

Per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, sarà redatto dal responsabile del procedimento il conto finale e il certificato di regolare esecuzione, nel quale vengono indicati:

- a) i dati del preventivo/progetto e relativi stanziamenti;
- b) l'impresa che ha assunto il cottimo;
- c) le date di inizio e fine dei lavori;
- d) l'andamento e lo sviluppo dei lavori;
- e) le eventuali proroghe autorizzate;
- f) le assicurazioni degli operai;
- g) gli eventuali infortuni;
- h) i pagamenti in acconto;
- i) lo stato finale e il credito dell'impresa;
- j) le eventuali riserve dell'impresa;
- k) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

Per lavori d'importo superiore a 100 mila euro è facoltà dell'ASSAB disporre, dietro richiesta dell'impresa, pagamenti in corso d'opera a fronte di stati di avanzamento realizzati e certificati dal responsabile del procedimento. E' vietata la corresponsione di acconti.

Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutive di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal Responsabile del procedimento e

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, DEGLI APPALTI, DELLE FORNITURE E DELLE SPESE IN ECONOMIA

release 2.0

dal Responsabile del settore, con l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

L'aggiudicazione e la liquidazione sono condizionate all'avvenuto espletamento della procedura relativa al DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Articolo 38 – Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

Le forniture ed i servizi sono disposti mediante lettera di ordinazione, emessa dal Responsabile del procedimento e contenente:

- a) descrizione dettagliata dei beni o dei servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità e il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
- c) i riferimenti dell'impegno contabile (determina di impegno, capitolo, ecc.);
- d) il tempo utile per la consegna della fornitura o per l'esecuzione delle prestazioni;
- e) le penali per ritardo o inadempimento;
- f) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore o opportune.

Il Responsabile del Procedimento, verifica la rispondenza della fornitura all'ordine, sia per quanto riguarda la qualità e la quantità della fornitura che la congruità dei prezzi, riportando sulla fattura:

- a) i riferimenti dell'impegno contabile (determina di impegno, capitolo, ecc.);
- b) l'attestazione di regolarità della fornitura e della prestazione;
- c) il proprio benessere alla liquidazione e al pagamento.

La liquidazione delle prestazioni e forniture in economia viene effettuata dietro presentazione di fattura emessa nei modi e nei termini di legge o di documento fiscalmente valido, con le modalità previste dal regolamento di contabilità.

L'aggiudicazione e la liquidazione sono condizionate all'avvenuto espletamento della procedura relativa al DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Articolo 39 – Garanzie

Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dal prestare la cauzione a garanzia degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli affidamenti in economia di importo inferiore a 20 mila euro per le forniture e servizi e di 40 mila euro per i lavori.

Articolo 40 – Ritardi e inadempimenti

Nel caso di ritardo e inadempimento per fatti imputabili all'affidatario si applicano le penali previste nell'atto o lettera di ordinazione. Inoltre il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, della prestazione o della fornitura a spese dell'affidatario, salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dall'inadempimento.

Nel caso di inadempimento o di grave ritardo, il responsabile del procedimento, previa denuncia scritta, può altresì disporre la risoluzione del contratto, salvo l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti.

Per i lavori pubblici la risoluzione del contratto è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore lavori.

Articolo 41 – Lavori, forniture e servizi d'urgenza

In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia è determinata

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, DEGLI APPALTI, DELLE FORNITURE E DELLE SPESE IN ECONOMIA

release 2.0

dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato, in generale il tecnico che ha rilevato l'urgenza.

Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori, forniture, servizi da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione.

Articolo 42 – Lavori, forniture e servizi di somma urgenza o in esecuzione di ordinanza contingibili e urgenti

In circostanze di somma urgenza, nelle quali da qualunque indugio possa derivare un pericolo di danno grave e irreparabili o rischi di compromettere l'erogazione continua e completa di un servizio pubblico, il responsabile competente, che ne verifichi la necessità improcrastinabile, può disporre, entro i limiti previsti dal presente regolamento (€ 200 mila per lavori ed € 211 mila per forniture e servizi), la immediata esecuzione di lavori, forniture e servizi (a cottimo o in amministrazione diretta), indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità e dell'erogazione del servizio pubblico.

Il verbale di somma urgenza è compilato dal responsabile competente o da un tecnico all'uopo incaricato, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.

L'esecuzione dei lavori, delle forniture o servizi di somma urgenza può essere affidata dal Responsabile competente ad una o più imprese dal medesimo individuate, contrattando con la stessa il prezzo delle prestazioni richieste.

Il responsabile competente, entro 10 giorni dalla ordinazione dei lavori, forniture o servizi, redige una relazione giustificativa degli stessi, e con il verbale di somma urgenza predisporre idonea proposta di deliberazione del Consiglio di amministrazione.

PARTE SETTIMA – NORME FINALI

Articolo 43 – Abrogazione di norme

Dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per le procedure ed i contratti in corso, sono abrogati i precedenti regolamenti dei lavori, servizi e forniture in economia dell'ASSAB, nonché tutte le altre disposizioni contenute nei regolamenti aziendali vigenti che risultino incompatibili con il presente testo normativo.

Articolo 44 – Entrata in vigore del regolamento e sua modifica

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo quindici giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Nello stesso termine, ai sensi del primo comma, secondo capoverso dell'articolo 33 dello statuto aziendale, è fatto obbligo al legale rappresentante dell'azienda di comunicare alla Giunta Comunale l'adozione del regolamento interno, così come la sua eventuale successiva modifica.

Per la modifica o integrazione del presente regolamento si provvederà con apposita delibera del Consiglio di amministrazione, adottata a maggioranza dei suoi membri.

**REGOLAMENTO DEI CONTRATTI, DEGLI APPALTI,
DELLE FORNITURE E DELLE SPESE IN ECONOMIA**

release 2.0

Fine documento

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di amministrazione dell'AZIENDA SPECIALE SERVIZI di AGRATE BRIANZA, nella seduta consiliare del 3 dicembre 2008.